

Corte di Giustizia UE, Sez. Prima, sentenza del 15 marzo 2012, procedimento C-453/10. PRES. Tizzano – REL. Safjan - *VB Jana Pereničová e Vladislav Perenič C. SOS financ, spol. s.r.o.*

Il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, nel valutare se il contratto contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere tra le parti, non può basarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per una sola delle parti, ovvero il consumatore, derivante dall'annullamento del contratto stesso. (1)

La Direttiva 93/13 non osta a che i singoli Stati Membri possano prevedere nel proprio ordinamento, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore. (2)

Menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale (TAEG) inferiore a quello reale, deve essere qualificata come pratica commerciale «ingannevole» ai sensi dell'art. 6, par. 1, della direttiva 2005/29/CE, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. La slealtà della clausola è uno degli elementi sul quale il Giudice nazionale può fondare, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 93/13, la valutazione del carattere abusivo della stessa. (3)

La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali sleali: rapporti tra la disciplina comunitaria e le normative nazionali. (1) (2) (3)

SOMMARIO: 1. Questioni pregiudiziali. - 2. Errata indicazione del TAEG quale pratica commerciale sleale. – 3. I rapporti tra la direttiva 93/13 e la direttiva 2005/29. - 4. La tutela del consumatore nelle normative interne. - 5. L'inefficacia totale del contratto viziato.

1. Questioni pregiudiziali.

Il caso in esame si riferisce all'errata indicazione, all'interno di un contratto di credito al consumo, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) tale che questo risulti inferiore rispetto a quello realmente applicato. Le questioni che vengono poste alla Corte di Giustizia Europea

sono due. Con la prima viene chiesto «se l'ambito della tutela del consumatore ai sensi dell'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13 (...) sia tale da consentire, nel caso in cui siano individuate clausole contrattuali abusive, di considerare che il contratto nel suo complesso non vincola il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest'ultimo». Il secondo quesito è invece inerente ai rapporti tra due discipline dell'Unione ossia la già citata direttiva 93/13 e la direttiva 2005/29/CE inerente le pratiche commerciali sleali. Si chiede infatti «se i criteri che configurano una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29 (...) siano tali da consentire di considerare che, allorché l'operatore menziona nel contratto un [TAEG] inferiore a quello reale, si possa ritenere tale comportamento dell'operatore nei confronti del consumatore una pratica commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29 (...) ammetta, nel caso in cui sia accertata una pratica commerciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del contratto di credito e sul conseguimento della finalità degli art. 4, par. 1, e art. 6, par. 1, della direttiva 93/13 qualora la nullità del contratto sia più favorevole per il consumatore».

2. Errata indicazione del TAEG quale pratica commerciale sleale.

Per facilità di esposizione inizieremo la nostra analisi dal secondo quesito posto alla Corte. Dobbiamo quindi suddividere la questione in due parti: *a)* se, ai sensi della direttiva 2005/29, l'errata indicazione del TAEG possa essere configurata come pratica commerciale scorretta; *b)* se una pratica commerciale scorretta ai sensi della sopra citata direttiva può, per analogia, andare in contro agli stessi rimedi previsti dalla direttiva 93/13. Per quanto concerne il primo punto ricordiamo preliminarmente la disciplina dettata dalla direttiva 2005/29 in materia di concorrenza sleale. L'art. 2 lett. *d)* definisce la nozione di «pratica commerciale» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». Questa definizione, secondo la dottrina maggioritaria, si estende a tutte le azioni poste in essere dal professionista per indurre il consumatore a stipulare un contratto: nel caso di specie l'offerta professionale di contratti di credito ai consumatori può ben essere considerata un'azione connessa alla vendita di un prodotto, vale a dire un servizio finanziario. L'art. 5, nel vietare le pratiche commerciali sleali, indica anche i criteri necessari per stabilire se un tale comportamento sia sleale oppure no: al par. 2 stabilisce che una

pratica commerciale è sleale se «[...] è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio». Non rientrando l'errata indicazione del TAEG (la nostra fattispecie concreta) nelle condotte tipizzate nell'allegato I di detta direttiva, il quale indica le pratiche da considerare in ogni caso sleali, la clausola generale appena esaminata assume rilievo nel presente procedimento. Più specificatamente, l'art. 6 si occupa della sotto-categoria delle azioni ingannevoli e definisce come tale «la pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». Sulla base, quindi, di una tale chiarezza normativa, la Corte riconosce nel proprio provvedimento che l'errata indicazione del TAEG reale individui una pratica commerciale ingannevole in quanto costituente una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, del prezzo, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. d), della direttiva 2005/29; questa falsa informazione è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale ultima valutazione viene rimessa al Giudice nazionale in quanto solo questi è posto nella condizione di conoscere e decidere sui concreti fatti di causa.

3. I rapporti tra la direttiva 93/13 e la direttiva 2005/29.

La seconda parte del quesito riguarda le sanzioni previste per le pratiche commerciali sleali; infatti, una volta stabilito che l'errata indicazione del TAEG è pratica commerciale ingannevole (sleale) dobbiamo stabilire se, nel caso di specie, sia applicabile il rimedio dell'inefficacia totale o parziale del contratto stabilita per le clausole abusive dalla direttiva 93/13. Occorre inizialmente ricordare che la direttiva 2005/29 e la direttiva 93/13 rispondono ad esigenze di tutela del consumatore diverse tra loro; la prima, infatti, riguarda la difesa degli interessi del consumatore prima che il contratto sia concluso, in una fase dunque precontrattuale, andando a colpire, come già visto sopra, quelle condotte del professionista (considerate pratiche commerciali sleali) che inducono il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. La direttiva 93/13, invece, trova la sua applicazione in una fase successiva, ovvero quella di esecuzione

del contratto già instaurato tra le parti. L'inefficacia totale o parziale del contratto, di cui al caso di specie, è un rimedio che trova la propria disciplina in quest'ultima direttiva; infatti nella direttiva 2005/29 non è dato rinvenire, per i chiari motivi sopra esposti, un simile istituto. Il legislatore, inoltre, ha esplicitamente voluto delimitare l'ambito di applicazione delle due direttive, inserendo nella direttiva del 2005 l'art. 3, par. 2, il quale stabilisce che «la presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto». Per quanto concerne dunque il caso di specie, essendo l'oggetto del contendere l'efficacia o meno del contratto tra le parti, sembra escluso che vi si possa applicare la direttiva 2005/29, proprio per il disposto di cui all'art. 3. Ad una tale conclusione, infatti, giunge anche la Corte di Giustizia in questa pronuncia. L'esistenza di una pratica commerciale scorretta non è però totalmente irrilevante ai fini della nostra discussione. Infatti, l'art. 4 della direttiva 93/13, indicando i criteri sui quali il Giudice nazionale deve basare la valutazione di abusività di una clausola, vi ricomprende «tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto in questione». La Corte, dunque, riconosce come l'esistenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi della direttiva 2005/29, sia uno degli elementi (insieme agli altri indicati nella direttiva 93/13) sui quali il Giudice nazionale potrà basare il proprio giudizio di abusività della clausola contrattuale impugnata.

4. La tutela del consumatore nelle normative interne.

Passiamo ora alla prima questione posta dal Giudice del rinvio. Dobbiamo preliminarmente ricordare che in ambito di rapporti tra consumatore e professionista, il legislatore comunitario deve sempre trovare il giusto equilibrio tra due beni giuridici fondamentali: da un lato la tutela del consumatore quale soggetto debole nei rapporti col professionista; dall'altro il principio base dell'attività contrattuale, ossia l'autonomia privata. Anche se il consumatore viene considerato quale soggetto debole del rapporto, tutelarlo eccessivamente potrebbe creare uno squilibrio nel senso opposto; infatti il consumatore, non sentendosi più responsabile di valutare se accettare o meno gli obblighi ed i doveri che un rapporto contrattuale comporta, potrebbe in qualsiasi momento invocare l'inefficacia del contratto qualora alcune clausole di questo risultassero a lui sfavorevoli. In questo modo verrebbe affossato definitivamente il principio dell'autonomia privata. La normativa contenuta nella direttiva 93/13 tenta, quindi, di mediare tra le due posizioni e di non creare squilibri. L'art. 6

di tale direttiva impone agli Stati membri di prevedere nei propri ordinamenti che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolino il primo. Tale rimedio, considerato rimedio ordinario in presenza di clausole abusive all'interno di un contratto, presuppone che il resto del contratto (ad esclusione, quindi, della sola clausola viziata) resti vincolante fra le parti secondo i medesimi termini. In presenza di casi eccezionali e, comunque, quale rimedio straordinario, la stessa norma prevede che il contratto possa essere dichiarato totalmente inefficace se lo stesso non possa sopravvivere senza le clausole abusive; tale valutazione dovrà essere svolta, come già osservato, dal Giudice nazionale. Il quesito posto alla Corte solleva dunque due problematiche distinte: *a)* innanzitutto se una siffatta normativa europea escluda che uno Stato membro possa stabilire una normativa interna che preveda, quale rimedio ordinario all'esistenza di clausole abusive in un contratto stipulato fra professionista e consumatore, l'inefficacia totale del contratto viziato; *b)* in secondo luogo quali siano i criteri per valutare se un contratto possa o meno rimanere in vita senza le clausole abusive. Al primo interrogativo la Corte fornisce una risposta negativa, soffermandosi su di un argomento ancora non affrontato dalla giurisprudenza, inerente i poteri di deroga del legislatore nazionale alla direttiva 93/13. Analizzando il problema, la Corte rileva come tale direttiva provveda ad un'armonizzazione «minima» delle legislazioni dei singoli Stati membri in materia di tutela del consumatore nei rapporti economici con il professionista. Questo tipo di legislazione fornisce dunque una regolamentazione di base dell'argomento trattato, che non può essere modificata *in pejus* dal legislatore nazionale; una eventuale modifica potrà avere solo effetti più favorevoli per i soggetti tutelati dalla stessa. Già una tale argomentazione sarebbe sufficiente a giustificare la soluzione fornita dalla Corte, ma vi è di più: l'art. 8 della direttiva 93/13, infatti, espressamente riconosce la possibilità per gli Stati membri di adottare normative più severe rispetto a quelle della direttiva stessa al fine di meglio garantire i diritti dei consumatori. Date queste due limpide argomentazioni, la Corte riconosce come la direttiva 93/13 non osti a che il legislatore nazionale preveda una normativa interna che maggiormente tuteli gli interessi del consumatore.

5. L'inefficacia totale del contratto viziato.

Più complicato risulta invece il secondo interrogativo. La direttiva non stabilisce chiaramente quali siano i criteri che il Giudice deve utilizzare per valutare se il contratto

possa rimanere valido senza le clausole abusive. Detti criteri, infatti, potrebbero essere tanto soggettivi, come ad esempio il mero interesse del consumatore, quanto oggettivi, ad esempio la sopravvenuta (a causa della inefficacia delle clausole abusive) impossibilità della prestazione. La Corte riconosce come i criteri da utilizzare siano esclusivamente quelli oggettivi. Ad una tale, condivisibile, soluzione si arriva analizzando sia il testo che la ratio della normativa stessa. Sotto il primo profilo notiamo come sia il tenore del ventunesimo considerando sia quello dell'art. 6 della direttiva, il quale stabilisce che il rimedio dell'invalidità totale del contratto viziato sia un rimedio marginale e del tutto eccezionale, non rimettono espressamente la scelta di mantenere in vita o meno il contratto ad una od all'altra parte del contratto. Sotto il secondo, e più convincente, profilo, abbiamo già rilevato come la ratio della normativa *de quo* sia quella di riequilibrare il rapporto economico tra il consumatore ed il professionista eliminando le clausole abusive dal contratto, salvaguardando allo stesso tempo anche la validità dello stesso; vincolare la totale validità o invalidità dei contratti commerciali contenenti clausole abusive al solo mero interesse del consumatore, oltre a creare un ingiusto squilibrio a danno del professionista, minerebbe, cosa ancor più grave, l'obiettivo (forse l'obiettivo fondamentale) di creazione di un Mercato Unico Europeo. I professionisti che incontrassero una tale incertezza del diritto, infatti, tenderebbero a ridurre al minimo gli scambi commerciali con i consumatori, in particolar modo con i consumatori degli altri paesi dell'Unione, con grave danno al mercato intraeuropeo che vedrebbe una importante contrazione dei flussi economici. Una tale interpretazione, dunque, oltre ad essere giuridicamente contraria alla *ratio* della norma, come già detto, produrrebbe (quasi certamente) effetti devastanti sotto il profilo dell'economia dell'Unione; la Corte, in questa come in tutte le proprie decisioni, ha tenuto debitamente in considerazione questo aspetto fondamentale.

Riccardo Barbera